

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 488328)

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2022, n. 24

Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Oggetto.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", come modificato dall'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data.

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.

Art. 3
Competenza.

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano da corpi idrici che fungono da confine tra regioni diverse o che ricadono in territori regionali diversi, le funzioni finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i rapporti necessari al fine di procedere alla assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

3. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate dalla amministrazione procedente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" ed i relativi proventi sono dalla medesima introitati.

Art. 4

Regime delle opere e dei beni.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi derivazioni di produzione di forza motrice a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.", passano in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento. Rientrano fra queste opere anche gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio.
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che, in applicazione del procedimento di assegnazione disciplinato dalla presente legge, sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque oppure la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.
3. Le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ancorché passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle stesse nonché la continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.
4. I beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso del nuovo concessionario successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 5

Durata della concessione.

1. Le concessioni sono assegnate per un periodo compreso tra venti e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata ed all'importo dell'investimento, con le modalità stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6

Modalità di affidamento della concessione.

1. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera a) dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 oppure, con provvedimento motivato, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera b) dell'articolo 12 del medesimo decreto, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti.
2. L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica."

Art. 7

Avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.

1. L'amministrazione procedente entro tre anni dalla scadenza della concessione, ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza o rinuncia, determina se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico o accerta la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico e, in caso contrario, individua le modalità di affidamento e avvia il procedimento per l'assegnazione della concessione.
2. Qualora vi siano più concessioni insistenti nello stesso bacino idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici l'assegnazione può riferirsi anche ad un accorpamento di più concessioni. In tal caso possono essere incluse nell'accorpamento anche le concessioni la cui scadenza è prevista entro gli ulteriori due anni.

3. Nei sei mesi successivi al provvedimento di avvio del procedimento di assegnazione della concessione, ovvero di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque anche dipendente dalla mancata funzionalità tecnica alla prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico, il concessionario uscente trasmette una relazione di fine concessione contenente la descrizione delle opere costituenti l'impianto, la valutazione dello stato di regolare funzionamento e conservazione e la quantificazione del valore residuo dei beni mobili ed immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione, nonché in caso di omessa risposta alla richiesta di integrazione nei termini ivi indicati, l'amministrazione procedente, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ed attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.

5. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione di fine concessione di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 per ogni trenta giorni di ritardo.

6. La sanzione di euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 si applica altresì nel caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione a fronte di relazione non completa, per ogni trenta giorni di ritardo rispetto al termine indicato nelle richieste di integrazione, e con riguardo ad ogni contenuto indicato dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c).

7. Nei sei mesi successivi alla trasmissione della relazione completa di fine concessione l'amministrazione procedente verifica, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, la relazione di fine concessione, eventualmente impartisce disposizioni al concessionario uscente affinché l'impianto sia in regolare stato di funzionamento e conservazione e determina le modalità di assegnazione della concessione.

8. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 5 e 6, la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce in ogni caso inadempienza valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.

9. Per le finalità di cui al comma 7, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dall'amministrazione procedente l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.

Art. 8

Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

1. Nel caso la concessione sia assegnata mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica l'amministrazione procedente, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine concessione, pubblica il bando di gara contenente le modalità e le procedure di assegnazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Una volta pervenuti i progetti offerta ed effettuata la verifica sull'ammissibilità delle domande, la valutazione dei progetti-offerta e l'assegnazione della concessione di derivazione avviene, secondo le modalità definite dall'amministrazione procedente con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), nell'ambito di un procedimento unico, anche in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.", finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale.

Art. 9

Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.

1. Nel caso la concessione sia assegnata a società a capitale misto pubblico privato, entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l'amministrazione procedente predispose il progetto di utilizzazione e avvia le procedure di valutazione di impatto ambientale, se dovute.

2. Terminate le procedure di valutazione di impatto ambientale si procede alla pubblicazione del bando per l'individuazione del socio privato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Conclusa la fase valutativa dei progetti-offerta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, l'amministrazione procedente indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 10

Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.

1. Il provvedimento di assegnazione della concessione definisce anche il momento di efficacia dell'aggiudicazione che comporta il passaggio del possesso in favore del nuovo concessionario dei beni indicati nel progetto offerta. Essi passano in possesso in regolare stato di funzionamento e conservazione nello stato di fatto in cui si trovano al momento del passaggio di possesso, così come indicato nella relazione di fine concessione.

2. Per i beni mobili ed immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si procede secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Qualora all'atto del passaggio di possesso dei beni di cui al comma 1 gli stessi risultassero in condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella relazione di fine concessione, ovvero non siano stati eseguiti i lavori ordinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della presente legge o ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario uscente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 10 per cento degli oneri stimati per la messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell'impianto e comunque in misura non inferiore a euro 40.000,00. Il concessionario uscente è obbligato altresì a provvedere alla messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell'impianto secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione procedente che, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.

Art. 11

Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:

1) l'inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all'articolo 25, primo e secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

3) la valutazione asseverata dell'eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 12 comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

5) l'elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la

concessione;

6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite apporti naturali e quella derivante da pompaggio;

7) la redazione del rapporto di fine concessione su supporto informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio;

c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;

d) lo schema di bando per l'assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:

1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi contenuti;

2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;

3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all'oggetto della concessione, in particolare prevedendo:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);

5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;

6) i termini di durata della concessione;

7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

8) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti:

a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi dall'idroelettrico, ed in particolare per sostenere le portate dei corsi d'acqua ed i livelli dei laghi ai fini ambientali, per assicurare l'approvvigionamento potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto all'articolo 167,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di gestione dei sedimenti, ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

e) al rispetto del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352 "Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363";

10) le modalità di trasmissione alla Regione e all'Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi, quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali, anche mediante l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi;

11) il miglioramento, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno l'1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;

12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all'1 per cento della componente variabile del canone;

13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l'obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell'operatore economico subentrante;

e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;

g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Art. 12
Criteri di valutazione per l'assegnazione.

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione procedente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone posto a base di gara;
- b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara, tramite l'aumento dell'energia prodotta ed eventualmente anche della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara;
- d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
- f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui al bando di gara, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
- g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 "Misure urgenti in materia di dighe" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro, alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
- j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

- l) le modalità organizzative e gli standard per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
- o) oltre al possesso di certificazioni ed attestazioni di carattere ambientale, la disponibilità ad assumere l'impegno di variare i programmi di esercizio dell'opera in concessione in ragione di superiori esigenze sanitarie, ambientali o di protezione civile disposte dalle autorità competenti;
- p) la presenza di enti locali del territorio regionale nel capitale sociale delle imprese concorrenti all'assegnazione.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.

3. Nel bando di gara di cui all'articolo 8, comma 1, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o subpunteggi. Alla valutazione dell'offerta economica non può essere attribuito un peso superiore al 25 per cento del totale.

4. L'amministrazione procedente può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Art. 13 **Canone di concessione.**

1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della presente legge, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli operatori che, al di fuori dei precedenti casi, esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per l'utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato in base a quanto disposto dal presente articolo ed in aderenza alle indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

2. La componente fissa è quantificata, in sede di prima applicazione della presente legge, in un importo minimo di 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è annualmente aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è applicata rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La percentuale del ricavo costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale non inferiore al 5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario dell'energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.

4. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza da effettuarsi sulla base delle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, il bando dispone che l'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza idraulica sia all'utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione, nonché all'incremento della componente fissa del canone ed alla percentuale dei ricavi riferita alla parte variabile. Il bando stabilisce i punteggi per la valutazione di tale offerta in sede di gara.

5. Al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti, necessari alla determinazione della parte variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico (GME) S.p.A., Terna S.p.A. e Agenzia delle Dogane; le convenzioni definiscono l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati.

6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce il canone.

8. La Giunta regionale può altresì prevedere, svolgendo periodici controlli, che i produttori installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda secondo le specifiche tecniche correnti.

Art. 14 **Norma transitoria.**

1. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione precedente assume le determinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

Art. 15 **Norma finanziaria.**

1. Le maggiori entrate derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all'articolo 13 della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" ed allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 16 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 novembre 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Art. 3 - Competenza.

Art. 4 - Regime delle opere e dei beni.

Art. 5 - Durata della concessione.

Art. 6 - Modalità di affidamento della concessione.

Art. 7 - Avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.

Art. 8 - Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 9 - Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.

Art. 10 - Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.

Art. 11 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

Art. 12 - Criteri di valutazione per l'assegnazione.

Art. 13 - Canone di concessione.

Art. 14 - Norma transitoria.

Art. 15 - Norma finanziaria.

Art. 16 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 novembre 2022, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 giugno 2021, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 75 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 settembre 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliere Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 ottobre 2022, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliere Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge, con riferimento ai titoli di competenza Stato - Regione, come delineati dalla riforma del Titolo V della Costituzione, incide su competenze sia statali esclusive, che concorrenti Stato - Regioni: trattasi infatti di disporre in materia di “concessioni di utilizzo di bene demaniale”, l'acqua (cfr. articolo 822 codice civile ed articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006), la cui titolarità è in capo allo Stato, cui compete anche la “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, mentre, invece, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, appartiene alla competenza concorrente tra Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, che coinvolge anche le modalità - di natura concorrenziale - attraverso le quali garantire l'accesso degli operatori al mercato della energia.

In tale contesto si inseriscono, con valenza di principi fondamentali della materia sia le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, sia, in particolare, la normativa del decreto legislativo n. 79 del 1999, che si rammenta, ha dettato disposizioni di attuazione della direttiva 96/92/CEE recante norme comuni per il mercato interno della energia elettrica.

Il decreto legge n. 135/2018 modificando l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 ha apportato profonde modifiche alla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche (ma non del bene acqua) alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle regioni è demandata la disciplina con legge delle modalità e delle procedure di assegnazione.

Il presente disegno di legge vuole dare attuazione a questa disposizione normativa definendo (articolo 1) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che arrivano a scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge o già scadute e non ancora riassegnate o decadute o oggetto di rinuncia.

L'articolo 2 (inserito in sede di esame a fronte del deposito e dell'accoglimento di un apposito emendamento), in armonia con la disciplina statale, mutuata anche nelle diverse leggi regionali in materia, definisce grandi derivazioni idroelettriche quelle aventi potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

Con l'articolo 3 si definiscono le competenze, in particolare nel caso di concessioni che ricadono nel territorio della Regione e di altre Regioni o Province Autonome e quelle già affidate, dalla normativa regionale, alla Provincia di Belluno.

L'articolo 4 definisce il regime delle opere che in parte (quelle riconducibili all'articolo 25, comma 1, del TU 1775/1933) passano al patrimonio della Regione, in parte, invece, possono rientrare tra le opere da utilizzarsi nel nuovo progetto di derivazione, ma con indennizzo al concessionario uscente.

L'articolo 5 definisce, in sintonia con l'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999, la possibile durata della concessione.

La procedura di affidamento della concessione è stabilita negli articoli da 6 a 9. In particolare, l'articolo 7 prevede che prima della scadenza della derivazione si verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico alla sua prosecuzione e che il concessionario pre-disponga una relazione di fine concessione necessaria per procedere con gli ulteriori provvedimenti.

In caso di prosecuzione della concessione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 6, che dispone in ordine alle modalità di affidamento della concessione, si procede alla sua assegnazione ad un operatore economico tramite gara con pubblicazione di bando (articolo 8).

In particolari situazioni (articolo 9) si potrà procedere tramite assegnazione a società a capitale misto pubblico privato, la cui componente privata deve essere scelta tramite procedure competitive; ai sensi del comma 4, tra l'altro, la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

L'articolo 10 disciplina il passaggio del possesso al nuovo concessionario dei beni inclusi nella derivazione.

L'articolo 11 prevede che la Giunta dia concreta attuazione predisponendo una serie di provvedimenti che disciplinino nel dettaglio le procedure di affidamento riguardanti i contenuti della relazione di fine concessione, lo schema di bando, le modalità di valutazione dei progetti offerta, nonché lo svolgimento delle procedure per l'assegnazione delle nuove derivazioni a scopo idroelettrico.

L'articolo 12 definisce i criteri a cui si deve attenere l'amministrazione procedente nell'assegnazione della concessione.

L'articolo 13 fornisce indicazioni per la determinazione del canone da porre a base di gara per l'assegnazione della concessione, che sarà corrisposto a partire dal 2023. In coerenza con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e le indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), è prevista una componente fissa (stabilita in 40 € per ogni chilowatt di potenza nominale media annua) e una componente variabile quantificata come percentuale non inferiore al 5% dei ricavi normalizzati, determinati su base annuale solare e calcolati tenendo conto della quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete (al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione ai sensi dell'articolo 12 comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 79 del 1999 e della legge regionale n. 27 del 2020) su base oraria ed il prezzo zonale di vendita orario dell'energia elettrica.

L'articolo 14 prevede una norma transitoria per l'avvio delle procedure di assegnazione in caso di concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge.

Chiudono l'articolato la norma finanziaria (articolo 15), che quantifica in 700 mila euro annui le maggiori entrate (per le annualità 2023 e 2024) derivanti dal versamento dei canoni concessori, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, e l'entrata in vigore (articolo 16).

Il disegno di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2 luglio 2021, assumendo il numero 75 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso del lungo ed approfondito esame effettuato dalla Seconda Commissione sono state apportate alcune modifiche in esito all'approvazione di appositi emendamenti e tenendo altresì conto del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, oltre che di osservazioni, pareri e proposte provenienti da numerosi portatori di interesse, invitati ad esprimersi per iscritto mediante consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b).

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 31 agosto 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 1° settembre 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 75 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi abbiamo all'ordine del giorno la regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico. Un progetto di legge che è stato discusso per diverse sedute in Commissione Ambiente. Una materia e un progetto di legge che trovano precise delimitazioni derivanti dal decreto 135/2018, che ha modificato il relativo decreto legislativo 79/99 e ha apportato modifiche importanti alla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere elettriche, alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Quindi, oggi siamo qui a disciplinare, con legge, le modalità delle procedure di assegnazioni che spettano, in questo caso, alla Regione.

Questo progetto di legge dà attuazione a delle disposizioni normative, definendo le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, a scopo idroelettrico, che arrivano a scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge o che siano già scadute e non ancora riassegnate o decadute o oggetto di rinuncia. Molte di queste procedure sono state, di fatto, delegate alla Giunta regionale che, con il dispositivo di legge previsto dall'articolo 11, dovrà adottare una o più deliberazioni. Questa è una delega veramente forse troppo ampia alla Giunta regionale. Non dobbiamo dimenticarci che, per quanto riguarda la determinazione del canone, è prevista una componente fissa, stabilita in 40 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua, e una componente variabile quantificata come percentuale non inferiore al 5% dei ricavi normalizzati determinati su base annuale solare calcolati tenendo conto della quantità ponderata di energia elettrica prodotta e messa in rete. Quindi si tratterà di gestire delle concessioni che vedono dei ricavi veramente molto importanti.

Si tratta di una bella sfida, perché c'è da trattare con Enti che sono presenti in Italia da molto tempo, ben strutturati, che alle spalle hanno esperienza ed entrate dalla produzione di energia, veramente molto, molto importanti.

A nostro avviso, servirebbero maggiori garanzie sui controlli e sanzioni più importanti, più decise perché, come abbiamo sollevato in Commissione, se non si usa la leva delle sanzioni anche per l'espletamento di determinate procedure relative ai rapporti che devono essere forniti alla pubblica autorità, chi sta dall'altra parte, se non è motivato da queste sanzioni importanti, può anche valutare di andare avanti pagando quel che c'è da pagare, senza adempiere alla norma. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti anche per quanto riguarda le sanzioni. L'augurio è che, almeno alcuni di questi, vengano accettati dall'Ufficio di Presidenza della Seconda.

Abbiamo degli emendamenti che prevedono maggiori specifiche, più stringenti, per aumentare le garanzie per quanto riguarda anche la tutela ambientale.

È una legge, ripeto, fatta in applicazione di una norma statale. Molte delle procedure previste per queste importantissime concessioni - ricordo, sono grandi derivazioni e ne abbiamo veramente parecchie - sono demandate a provvedimenti successivi e quindi questo è solo l'inizio di un'approvazione di procedure che poi dovranno essere di fatto scritte nei dettagli dalla Giunta regionale. Ricordo che ci sono all'articolo 11 ben tre pagine di queste indicazioni. Quindi una norma dovuta, un atto di legge regionale dovuto in applicazione di una norma statale, ma che a nostro avviso può essere ancora migliorato e speriamo lo sia con l'accoglimento degli emendamenti proposti dalle minoranze.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 è il seguente:

“Art. 12. Concessioni idroelettriche

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis
- b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
 - 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
 - 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
- f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
- g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
- h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della

rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

- i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
- m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
 - 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
 - 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;
 - 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
- o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quer. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

[2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.]

[3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario.]

[4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.]

[5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.]

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all' articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

[8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.]

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

[11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.]

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 85 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 85 - Funzioni della Provincia di Belluno.

1. Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative:

- a) alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;
- b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;
- d) al servizio di piena e di pronto intervento;
- e) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91, comma 2;
- f) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;
- g) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e l'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e delle linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge;
- h) alla realizzazione di pronto intervento relativamente alle opere di cui alle lettere f) e g);
- i) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

- l) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché la relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;
- m) al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", qualora relativa ad impianti la cui concessione di derivazione ad uso idroelettrico rientri nella competenza della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e relativi provvedimenti attuativi;
- n) alla progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico-forestale di cui al capo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", restando in capo alla Regione gli interventi forestali di taglio in alveo, la difesa fitosanitaria, il miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo, le funzioni di autorità forestale in relazione al patrimonio silvopastorale e ambientale, al vincolo idrogeologico, al controllo e vigilanza in materia forestale, nonché le funzioni di antincendio boschivo."

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933 è il seguente:

"Art. 25

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale delle acque.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dallo impianto cui si riferisce la concessione."

Nota all'articolo 6

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933 vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 8

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:

"Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione

ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.

3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

[8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.]

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 10

- Per il testo dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933 vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933 è il seguente:

“Art. 26

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al tribunale superiore della acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

[Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purché accetti le condizioni che l'amministrazione crederà di stabilire.]

[Qualora egli non accetti tali condizioni, l'amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad altri.]

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato alla amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.”.

Note all'articolo 11

- Per il testo dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933 vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933 vedi nota all'articolo 10.

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art. 167 (Usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.”.

- Il testo dell'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“Art 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette)

1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.

2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a

livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

- a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
- b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
- c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.

3. L'Autorità di bacino, sentiti gli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico.”

- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 50/2016 è il seguente:

“Art. 20 Opera pubblica realizzata a spese del privato

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.”

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 4 del decreto legge n. 507/1994 è il seguente:

“4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.”.

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 vedi nota all'articolo 1.

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo